



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

ECONOMICO FINANZIARIO

copia

N° 228	OGGETTO: Servizio Tributi. Rilascio Concessione per occupazione suolo pubblico, nei giorni nelle date, nei luoghi sotto riportati in occasione dei festeggiamenti del Palio del Tributo. Ass. culturale Palio del Tributo.
DATA	
20.06.2013	

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Viste le domande prodotte in data prot. n. 5195 del 25.03.2013, prot. n. 8059 del 20.05.2013, prot. n. 9492 del 18.06.2013 dal sig. Vittorio Proietti, nato a Priverno il 05.08.1958 in qualità di Presidente dell'Ass. culturale Palio del Tributo, con sede a Priverno in via Bixio, 2, tendente ad ottenere la concessione temporanea per l'occupazione di suolo pubblico, nei giorni, nei luoghi e negli orari per lo svolgimento di manifestazioni inerenti al Palio;

data	luogo	orario	tipologia manifestazione
08.07.2013	p/zza Giovanni XXIII e via Consolare	(rimozione sabbia)	
20-21-22-23/06/2013	p/zza Giovanni XXIII	20,00-24,00	spettacoli di arte varia
23.06.2013	p/zza Trieste		festa rionale di porta posterola
29/06/2013	p/zza Giovanni XXIII	14,00-24,00	FESTA DELLE QUATTRO CONTRADE
29.06.2013	p/zza della Stella		festeggiamenti rionali
30/06/2013	p/zza Giovanni XXIII		spettacoli di arte varia
04.07.2013	p/zza Giovanni XXIII		SPETTACOLI DI ARTE VARIA
05.07.2013	p/zza Giovanni XXIII		SPETTACOLI ARTE VARIA
06.07.2013	vie e piazze del centro storico		corteo storico e fiaccolata
07.07.2013	p/zza Giovanni XXIII e via Consolare		CORSA ALL'ANELLO
07.07.2013	p.le Metabo		palio in festa
07.07.2013	p/zza Trieste		festa conclusiva

Visti i pareri espressi dal locale Comando Vigili Urbani in data 04.06.2013, prot. n. 605 e prot. n. 606 e del 20.06.2013 condizionato al rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 21 del D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle previste dal relativo Decreto di Esecuzione D.P.R. n. 495/92 con successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 7 del 20 agosto 1994 con la quale veniva approvata la convenzione che regola i rapporti tra Comune di Priverno e l'Associazione culturale Palio del Tributo;

Visto il vigente Codice della strada;

Visto l'art. 63 del Dec. Leg. vo n. 446/1997;

Visto il nuovo regolamento per l'istituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (in sostituzione della T.O.S.A.P.) approvato con Delib. C.C. n. 59/1998 e successive modificazioni e in particolare l'art. 18;

Visto il Dec. Legs.vo 267/2000;

C O N C E D E

al sig. Vittorio Proietti, **c.f.:PRTVTR58M05G698F**, in qualità di Presidente dell'Ass. culturale Palio del Tributo, con sede legale in via Bixio, 2, Priverno, di occupare il suolo pubblico nei giorni , nei luoghi e per le motivazioni sopra riportate, a condizione che siano rispettate le disposizioni contenute nell'art. 21 del D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle previste dal relativo Decreto di Esecuzione D.P.R. n. 495/92 con successive modificazioni ed integrazioni e che sia assicurato il transito dei pedoni e degli autoveicoli sulla pubblica via, e che vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare qualsiasi forma di pericolo a cose o persone e garantire la pubblica incolumità, esentando l'Ente da qualsiasi forma di danno o pericolo dovesse verificarsi a causa della manifestazione, determinando, altresì, l'esenzione totale dal pagamento del canone di occupazione nel periodo sopracitato ai sensi dell'art.18 del regolamento vigente;
il concessionario durante i giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 20,00 può usufruire soltanto dello spazio libero da parcheggi a pagamento.

Il concessionario ha l'obbligo di:

- premunirsi di certificato di tecnico abilitato per la parte riguardante l'uso e la sicurezza dell'impianto elettrico utilizzato, ai sensi della legge n. 46/1990, esonerando l'Ente da responsabilità derivanti dall'uso di detto impianto e comunque rispettare tutti gli accorgimenti stabiliti dal nulla osta rilasciato dall'ufficio tecnico;
- osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia;
- premunirsi di tutte le autorizzazioni riguardanti eventuale installazione di palco, se necessaria l'autorizzazione della Soprintendenza Beni Culturali;
- eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione degli impianti installati e per rimettere il suolo pubblico in pristino al termine della concessione, con l'avvertenza che, in ipotesi di inadempimento, vi provvederà direttamente l'amministrazione comunale con addebito delle spese a carico del concessionario;
- utilizzare lo spazio pubblico oggetto della concessione in modo da non ledere o disturbare gli altrui diritti od arrecare danni a terzi, con la espressa intesa che il Comune concedente è sollevato da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;
- custodire ed esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto di concessione. In ipotesi di sottrazione, distruzione o smarrimenti di detto atto il concessionario ne dà immediata comunicazione al competente ufficio comunale che provvede a rilasciare un duplicato.

La presente concessione ha effetti limitatamente alla facoltà o diritto di occupazione delle aree o spazi pubblici nei modi e nei termini sopra indicati.
Essa non sostituisce gli altri atti amministrativi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle eventuali attività esercitate sulle aree o spazi pubblici occupati.

Qualora sopraggiungano motivi di pubblico interesse che non rendono più attuabile l'occupazione o che rendono la stessa attuabile in modo diverso da quello indicato nel presente atto il Comune può, in qualsiasi momento, revocare o modificare il provvedimento di concessione.

Il Sindaco può, per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della collettività, sospendere temporaneamente gli effetti del presente atto di concessione.

Il concessionario, con apposita comunicazione diretta al competente Ufficio comunale, può, in qualsiasi momento, rinunciare in forma scritta, all'occupazione ed al relativo provvedimento di concessione.

Gli atti di revoca, modifica e sospensione della concessione non danno diritto al concessionario ad alcun indennizzo o risarcimento di eventuali danni.

Il concessionario decade dalla presente concessione se:

- viola norme di leggi e di regolamenti in materia;
- realizza l'occupazione o utilizza l'area o lo spazio in modo difforme dalle prescrizioni del presente atto di concessione;
- viola gli obblighi posti a suo carico dal presente atto e/o dal Regolamento.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO F.F.
f.to dott. Luigi Pilone

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **10 LUG.2013**;

O- non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il responsabile del Servizio, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773-912219).

Priverno, lì 20.06.2013

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO F.F.

Dott. Luigi Pilone

E' copia conforme all'originale

Priverno, lì 20.06.2013

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO F.F.

dott. Luigi Pilone

www.AlboPretorionline.it 10/07/13